CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2912

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA, SINESIO, SABATINI, AZIMONTI, ISGRÒ

Presentata il 24 marzo 1961

Estensione ai sottufficiali e militari della Guardia di finanza delle provvidenze previste dalla legge 25 aprile 1957, n. 313

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a riparare una situazione di inferiorità in cui si sono venuti a trovare gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, per una evidente disparità di trattamento nei loro confronti.

Con legge n. 313 è stato riconosciuto utile, ai fini della pensione, il servizio militare comunque prestato dai militari e sottufficiali di truppa dell'Arma dei carabinieri, dai richiamati precedentemente alla data del 1° luglio 1940 e dai richiamati o trattenuti durante la guerra 1940-45, o successivamente, per esigenze di ordine pubblico, che, dal 10 giugno 1940 al 15 febbraio 1951, abbiano prestato almeno 7 anni di servizio, anche in più periodi.

Con precedente legge n. 836 del 25 luglio 1956 provvidenze relative al trattamento di quiescenza erano state concesse agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con l'attuale provvedimento si intendono estendere i benefici di cui alla predetta legge n. 313, anche ai sottufficiali e militari del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti, compiendo con ciò un doveroso atto di riparazione e di giustizia nei confronti di questa categoria di benemeriti tutori delle finanze statali.

Per queste ragioni si confida nel benevolo accoglimento della proposta che ci si onora di presentare alla considerazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 313, sono estese, con le modalità previste dalla legge predetta, ai sottufficiali e militari del Corpo della guardia di finanza.

ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.